



COMUNE DI GALBIATE

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

Approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 18/03/2024

INDICE

ART. 1 – Oggetto – Finalità – Definizioni

ART.2 – Soggetti competenti alla concessione di patrocinio

ART. 3 – Soggetti beneficiari dei patrocini

ART.4 – Ambito di applicazione, limitazioni ed esclusioni

ART. 5 –Modalità di presentazione delle domande

ART 6 - Procedura per la concessione del patrocinio

ART. 7 – Effetti derivanti dalla concessione del patrocinio

ART. 8 – Sanzioni

ART. 9 – Disposizioni finali - Entrata in vigore e pubblicità

ART. 1 – Oggetto – Finalità – Definizioni

1. La presente disciplina stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale di Galbiate a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività che sostengano e sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale.
- 3 Il patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune di Galbiate nei confronti di iniziative valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi, realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale e ritenute meritevoli per le loro finalità. Il patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate fuori dal territorio comunale, purché finalizzate a promuovere il territorio e la sua comunità, come specificato negli articoli successivi.
4. Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.
5. Il patrocino "non oneroso" consiste nell'autorizzazione ad utilizzare nel piano di comunicazione e divulgazione, l'immagine del Comune attraverso lo stemma, unitamente alla dizione "Con il patrocinio del Comune di Galbiate". Non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale, né la concessione di contributi di alcun genere.
6. La concessione del patrocinio "oneroso" comporta al contrario spese a carico del bilancio dell'ente, come la concessione di contributi specifici (ad esempio sovvenzioni od ausili ad enti pubblici o privati), l'apporto di un contributo economico sotto forma di agevolazione (utilizzo gratuito di sale comunali, esenzione dal pagamento degli oneri di utilizzo di suolo pubblico e/o di affissione), il noleggio a titolo gratuito di attrezzature comunali (ad esempio transenne, gazebo, tavoli e sedie) o l'utilizzo di utenze (elettriche, idriche o altro) di proprietà del Comune di Galbiate.
7. La concessione del patrocinio in ogni sua forma non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali, e amministrativi, che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

ART.2 – Soggetti competenti alla concessione di patrocinio

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento della Giunta Comunale per iniziative di carattere sociale, culturale, scientifico, economico, sportivo, ovvero ritenute di particolare significato o di rilievo istituzionale per il Comune e non aventi scopo di lucro.

2. Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione Comunale, valorizzandone l'immagine ed il prestigio attraverso la promozione delle attività del territorio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà con il ricavo dell'iniziativa.

ART. 3 – Soggetti beneficiari dei patrocini

1. Possono richiedere il patrocinio le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private con o senza personalità giuridica che abbiano sede nel Comune, Associazioni, Fondazioni, Parrocchie, Comitati e altri organismi del territorio comunale. Società di capitali o di persone possono richiedere il patrocinio fermo restando il vincolo della non persecuzione di fini di lucro (fatte salve le eccezioni descritte all'Art.2). Il patrocinio comunale può inoltre essere richiesto da soggetti pubblici: Comuni, Province, Regioni, Università, Scuole, Comunità Montane, Istituzioni ed altri Enti.

2. Il patrocinio può essere concesso ai soggetti di cui sopra esterni al territorio comunale, o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso, solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per il Comune o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

ART.4 – Ambito di applicazione, limitazioni ed esclusioni

1. Possono essere oggetto del patrocinio:

a) eventi gratuiti di vario genere, quali ad esempio manifestazioni di promozione culturale e turistica, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri o iniziative sportive. Saranno sottoposte a specifica valutazione della Giunta Comunale le manifestazioni i cui eventuali proventi siano destinati a scopi benefici;

b) corsi, seminari, workshop e altre attività similari aperte al pubblico (anche se a numero chiuso), con carattere divulgativo ed esplicite finalità socio-culturali, per la cui partecipazione non sia previsto alcun tipo di pagamento, neppure in forma indiretta;

2. Non sono patrocinabili:

a) eventi a carattere politico promossi da partiti o movimenti politici;

b) gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o promozione di beni e servizi;

c) eventi che, sebbene facenti parte del punto 1 del presente articolo, abbiano una finalità di promozione di prodotti commerciali o di pubblicazioni (di ogni genere) a pagamento.

d) pubblicazioni a stampa e prodotti multimediali o telematici in quanto, per loro natura, presentano contenuti la cui conoscibilità non può essere preventivamente e pienamente acquisita dall'Ente, fatte salve – eccezionalmente - quelle pubblicazioni che, per il loro contenuto storico o artistico, conferiscono particolare prestigio e conoscibilità al Comune di Galbiate. La valutazione delle pubblicazioni di questo genere è a carico della Giunta Comunale.

e) iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa, fatte salve le eccezioni citate all'Art.2;

f) iniziative palesemente non coincidenti con le finalità del Comune.

3. In ogni caso, criterio imprescindibile nella valutazione dell'istanza è la coerenza dell'iniziativa con i principi e le finalità istituzionali dell'Ente, come delineate nello statuto comunale.

4. E' vietata la riproduzione e l'uso dello stemma comunale per fini commerciali e politici e comunque quando non sia stata emessa specifica autorizzazione tramite la concessione di patrocinio. In caso di concessione di patrocinio, è vietato l'uso dello stemma del Comune di Galbiate in formato digitale di bassa qualità, comunque diversi dallo stemma che viene fornito in via digitale dall'ufficio competente.

5. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

6. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'ente che si riserva di riesaminare la domanda.

7. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, preve ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati con il presente atto dal Comune di Galbiate, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.

8. Il Comune può in ogni caso revocare il patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine del Comune.

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune, il richiedente deve presentare apposita domanda almeno 10 giorni prima della data di pubblicazione dell'evento alla popolazione corredata da tutto il materiale promozionale/divulgativo realizzato allo scopo. Qualora il Comune non abbia rilevato incongruenze il richiedente il patrocinio può procedere all'utilizzo del materiale.

2. La domanda, redatta in carta semplice utilizzando uno dei moduli reperibili online sul sito del Comune di Galbiate (o ritirabili in forma cartacea presso la segreteria), va spedita via mail all'indirizzo comunegalbiate@comune.galbiate.lc.it oppure consegnata in forma cartacea presso la segreteria. La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente e deve contenere la descrizione completa ed esauriente dell'iniziativa con l'indicazione di eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori e/o sponsor dell'evento.

3. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione di documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.

ART. 6 – Procedura per la concessione del patrocinio

1. Gli uffici competenti analizzano la domanda e hanno la facoltà di chiedere integrazioni e/o documenti relativi al contenuto della domanda di concessione del patrocinio.

2. Il provvedimento di concessione/diniego del patrocinio verrà emesso entro 14 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, a valle della chiusura dell'istruttoria da parte degli uffici e a valle dell'approvazione della concessione del patrocinio da parte della Giunta Comunale.

3. Le comunicazioni inerenti le integrazioni e comunque quelle inerenti i provvedimenti di concessione/diniego verranno inviate telematicamente (come via preferenziale) e comunque tramite i contatti forniti sulla modulistica di presentazione della domanda di patrocinio.

ART. 7 – Effetti derivanti dalla concessione del patrocinio

1. I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio dell'Ente in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni anche su canali online e social ecc.) attraverso l'apposizione dello stemma comunale e la dicitura "Con il patrocinio del Comune di Galbiate" al fine di evidenziare il sostegno dell'Amministrazione Comunale. Il logo in alta definizione viene fornito in formato digitale direttamente dagli uffici competenti all'atto della concessione di patrocinio. Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, o lo stesso fosse antecedente alla data di richiesta del patrocinio, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare attraverso gli organi di stampa (comunicati, articoli di giornale, ecc.).

2. I soggetti responsabili dell'iniziativa patrocinata dal Comune in forma onerosa sono autorizzati a fruire dei benefici derivanti dalla concessione del patrocinio stesso nelle forme garantite dagli

articoli del presente documento e comunque secondo quanto riportato nell'autorizzazione che viene rilasciata al richiedente al termine dell'istanza.

3. Le attività patrocinate (anche in forma non onerosa) sono comunque esentate dal pagamento degli oneri relativi ai servizi di diffusione dei messaggi pubblicitari (volantinaggio e pubblicazioni online).

4. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione in via diretta o indiretta di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica o organizzativa, né di natura economica o finanziaria (in caso di patrocinio non oneroso). Eventuali richieste di impegno da parte del Comune di natura tecnica o organizzativa devono essere oggetto di specifica richiesta, non correlata in alcun modo con la concessione del patrocinio.

Art. 8 - Sanzioni

Qualora il patrocinio o lo stemma Comune di Galbiate venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nelle stesse contenute, il Comune si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimenti dei danni subiti.

Ogni caso di uso improprio verrà sanzionato ai sensi del vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni per violazione di Regolamenti o Ordinanze Comunali.

Art. 9 - Disposizioni finali - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo da parte del Consiglio Comunale.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili.